



REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TFR

(LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)

1) FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i termini per l'accesso, da parte dei dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (di seguito FOSS), ai benefici dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla L. n. 297/1982, inerenti all'anticipazione di una aliquota del Trattamento di Fine Rapporto.

2) SOGGETTI BENEFICIARI

Ai benefici in questione possono accedere i suddetti lavoratori della FOSS che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano maturato almeno otto anni di servizio in regime di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo le risultanze della posizione INPS.

Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento all'anzianità contrattuale utile per il TFR, con esclusione dell'anzianità convenzionale a qualsiasi titolo concessa.

Nel caso di passaggio di gestione da altro datore di lavoro, l'anzianità aziendale valida ai fini dell'anticipazione del TFR decorre dalla data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con la FOSS. Tuttavia, in via del tutto eccezionale, quando non sia stato liquidato il TFR dall'azienda cessante e, con il consenso del lavoratore, ne sia stato trasferito l'ammontare alla FOSS, al lavoratore stesso sarà riconosciuta – ai soli fini della maturazione di anzianità per l'accesso all'anticipazione del TFR medesimo – l'anzianità di servizio maturata anche presso il precedente datore di lavoro (azienda cessante).

3) LIMITI ANNUALI DI EROGAZIONE ANTICIPAZIONI TFR

Per identificare il numero annuale degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si fa riferimento alla situazione del personale della FOSS in forza alla data del 1° gennaio di ciascun anno, che saranno all'uopo comunicate dalla stessa Fondazione entro la fine dello stesso mese.

Le richieste di anticipazione potranno essere soddisfatte:

- entro il limite del 10% degli aventi titolo;
- comunque, entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti.

La cifra costituisce il limite annuale ed ha efficacia per l'anno solare di riferimento. La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile in quello successivo.

Nel caso che l'applicazione delle suddette percentuali (10% e/o 4%) dia luogo a frazioni, si procede all'arrotondamento per eccesso dell'unità del contingente degli aventi diritto.

4) MISURA MASSIMA DELL'ANTICIPAZIONE DEL TFR

La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato, escludendo la parte del trattamento stesso già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato.

Nella misura erogata, essa viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 C.C.

L'importo della suddetta anticipazione non può in nessun caso essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta di cui ai successivi punti.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo punto 6), paragrafo a) in relazione alla necessità di far fronte a spese causate da ricadute da precedenti patologie.

5) PRESUPPOSTI OGGETTIVI

La richiesta di anticipazione del TFR nei limiti sopra indicati deve essere giustificata esclusivamente dalle seguenti necessità del lavoratore:

a. Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, prescritti da competenti autorità mediche o sanitarie.

Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali i familiari per i quali il lavoratore stesso percepisca gli assegni familiari o per i quali dichiarati (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) la convivenza e il fatto di provvedere al loro mantenimento.

La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture.

Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o per l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali.

A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro 3 mesi, delle fatture quietanzate o di documenti equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale delle spese complementari sostenute.

In caso di ricaduta, il lavoratore ha titolo di richiedere nuovamente l'anticipazione nel limite della quota residua non usufruita nella prima richiesta, nei limiti di cui al precedente punto 5).

Ove, per qualsiasi motivo, tale consegna non abbia avuto luogo nel termine prescritto oppure entro 6 mesi, dalla data dell'erogazione dell'anticipazione la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli, al lordo dell'imposta già versata dall'azienda.

b. Acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli:

In relazione alle finalità della legge di consentire al lavoratore dipendente di procurare per sé o per i figli la proprietà dell'abitazione primaria, si considera compreso nel concetto di "acquisto", oltre quello effettuato da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio e il riscatto.

In ogni caso, deve trattarsi di abitazione per la quale l'acquirente abbia diritto alle agevolazioni di legge per "prima casa".

Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta prima casa nei seguenti modi:

- acquisto di casa di abitazione;
- assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
- riscatto di alloggio popolare;
- costruzione in proprio di casa di abitazione.

I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione attestante comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità, è consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri, richiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione.

La Fondazione corrisponde l'anticipazione alla presentazione dell'atto preliminare di compravendita per sé o per i figli.

In caso di anticipazione richiesta per l'acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che egli stesso o il figlio sono prenotatari di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso. Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione del TFR, è tenuto all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione ovvero della documentazione, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra.

Per la costruzione in proprio di alloggio deve essere prodotta la seguente documentazione:

- la copia del titolo di proprietà o dell'atto di acquisto (o atto equipollente) dell'area sulla quale verrà realizzato l'immobile;
- la copia della concessione edilizia e del certificato di inizio lavori rilasciato dal Comune;
- contratto di appalto ovvero preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, firmato da un professionista iscritto all'Albo.

In caso di riscatto, l'istanza di anticipazione del TFR deve essere corredata dalla richiesta agli istituti preposti all'edilizia economica e popolare e/o enti pubblici attestanti l'impegno assunto dal riscatto e l'importo da pagare.

c. Spese per ristrutturazione straordinaria dell'abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi (se questa è intestata al dipendente o ai figli)

Per la ristrutturazione straordinaria dell'abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi deve essere prodotta la seguente documentazione:



- copia dell'atto di proprietà dell'abitazione;
- copia della comunicazione al Comune di residenza, con relazione asseverata nel caso di opere interne;
- copia dell'autorizzazione Comunale nel caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- dichiarazione ai sensi di legge attestante lo stato di famiglia e l'effettiva convivenza dei figli (quando l'abitazione sia ad essi intestata).

Entro il termine massimo di 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione sul TFR il richiedente dovrà far pervenire alla Fondazione le fatture (o altri documenti equivalenti) e l'avvenuto pagamento delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non dovrà essere inferiore a quello erogato in anticipazione.

6) PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La Fondazione istruirà le richieste di anticipazione secondo l'ordine cronologico di valida presentazione delle istanze e fino ad esaurimento del contingente annuo numerico.

Le istanze in argomento potranno essere unicamente presentate via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata foss@pec.it. La priorità nella lavorazione delle istanze sarà data dalla data e dall'ora di accettazione della stessa PEC.

Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Le domande pervenute alla FOSS senza documentazione o con documentazione incompleta saranno ritenute inammissibili ai fini dell'acquisizione della suddetta priorità.

Le domande non soddisfatte per esaurimento del contingente annuale stabilito nei limiti di cui al precedente punto 3), saranno rigettate e, per il successivo anno, ove di interesse, l'interessato dovrà formulare una nuova richiesta.

Il 25% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati al citato punto 3) sarà riservato per soddisfare le richieste relative alle spese sanitarie. L'utilizzazione di tale riserva, ove non utilizzata in tutto o in parte, verrà resa disponibile per le altre motivazioni per le quali può essere concessa l'anticipazione del T.F.R. dopo il 15 novembre di ciascun anno.



7) DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELL' ANTICIPAZIONE

E' fatto obbligo ai beneficiari di anticipazione di documentare l'avvenuta utilizzazione dell'anticipazione stessa per le finalità oggetto della richiesta entro 6 mesi dall'avvenuta percezione.

In ogni caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, la Fondazione recupera l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.

8) DISPOSIZIONI FINALI

Non può tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto/acquisizione della prima casa di abitazione (per sé o per i propri figli) sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore al 01/01/2022.

Tutte le istanze già presentate al 31/12/2021, che non hanno dato luogo ad erogazione dell'anticipazione del TFR, dovranno essere nuovamente presentate secondo i criteri di cui al presente Regolamento, ove con esso compatibili. In difetto di tale compatibilità, le stesse istanze saranno ritenute non ammissibili.

NICOLA
TARANTINO
O

Firmato
digitalmente da
NICOLA TARANTINO
Data: 2022.01.17
11:38:58 +01'00'

Il Commissario Straordinario
Nicola Tarantino